

Bonus energia, derivati a impatto variabile

**Credito di imposta
trasferito all'utilizzatore
che riaddebita il costo
ai propri clienti
in modo analitico**

Risposta a interpello

**I proventi riducono i costi
per le gasivore ma non
sempre per le energivore**

Luca Galani

Per il calcolo dei bonus energetici, contratti derivati di copertura con impatto variabile. La risposta 375 diffusa ieri dalle Entrate ha precisato che i proventi dei derivati riducono il costo su cui si calcola il bonus delle imprese gasivore, mentre per le imprese energivore che autoproducono l'energia il derivato non assume rilevanza dato che il credito è commisurato a prezzi medi di mercato.

La risposta esamina l'interpello di una società che rientra tra i soggetti energivori e anche tra quelli gasivori, la quale fa presente di produrre e autoconsumare energia elettrica. Per l'approvvigionamento delle fonti energetiche, la società istante ha stipulato, secondo una policy di gruppo, taluni contratti derivati per coprirsi dalle oscillazioni dei prezzi di mercato.

La società chiede alle Entrate se, nel calcolo dei crediti di imposta, i costi sostenuti per produrre l'energia e per acquistare il gas debbano essere considerati al lordo, oppure al netto, dei proventi (e/o degli oneri) derivanti dalle coperture.

Le Entrate, sulla base delle va-

rie disposizioni applicabili, sottolineano che, con riferimento ai bonus per le imprese energivore che autoproducono l'energia elettrica, il credito si calcola sulla base di un parametro convenzionale che prescinde dal costo realmente sostenuto. Conseguentemente, in questo calcolo il provento da derivato risulta del tutto ininfluenza. L'impatto del derivato si avrà invece con riguardo alla verifica della condizione di incremento del costo dei combustibili impiegati per l'autoproduzione di energia la quale si effettua in base ai costi effettivamente sostenuti.

Con riferimento al credito di imposta per le imprese gasivore, invece, il provento da derivato deve essere tenuto in considerazione nella quantificazione del tax credit. La legge prevede infatti che il credito sia commisurato al costo effettivamente sostenuto, il quale deve dunque essere ridotto del beneficio economico conseguente al derivato.

Per le imprese gasivore, il provento del derivato è invece ininfluenza per stabilire l'esistenza della condizione di incremento dei costi energetici; quest'ultima è infatti commisurata alla media dei prezzi del mercato pubblicati dal Gme e non ai prezzi effettivamente sostenuti.

Con una ulteriore risposta, la n. 373 di ieri, l'agenzia delle Entrate ha infine confermato che qualora l'utilizzatore dell'energia riaddebiti il costo ai propri clienti in modo analitico, il credito di imposta si trasferisce all'utilizzatore. È però onere del contribuente analizzare le clausole contrattuali al fine di stabilire se tale riaddebito analitico sia o meno effettuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1677

